

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche, e del codice civile è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "DIAMO VOCE A CHI NON HA VOCE", di seguito chiamata semplicemente "Associazione"; non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

Art. 2. L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Andrea Salaino 12; potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea e non comporta modifica statutaria.

Finalità e attività

Art. 3. – L'associazione svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e persegue finalità di carattere della solidarietà sociale, civile, educativa, ricreativa, culturale e di ricerca etica e spirituale. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto della pari opportunità tra donne e uomini, prevalente gratuità delle cariche sociali, opera senza discriminazione di sesso, di nazionalità, di carattere politico o religioso.

Sono campi prioritari d'iniziativa dell'Associazione:

- promuovere politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- promuovere l'utilizzo delle discipline artistiche come strumento di terapia, riabilitazione e integrazione;
- diffondere la cultura del dialogo, della mediazione, del rispetto del prossimo e del rispetto delle diversità.
- promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità
- promuovere corsi d'aggiornamento nel campo delle discipline artistiche;
- promuovere progetti di riabilitazione delle persone vittime di violenza in ogni sua forma;
- promuovere progetti atti a ridare dignità e valore agli individui socialmente svantaggiati come, a mero titolo esemplificativo, le persone diversamente abili, le vittime di violenza, le persone incarcerate;
- in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale l'Associazione promuoverà la ricerca e la raccolta di materiale/strumenti utili alla formazione degli operatori nei settori socio-sanitari, giudiziari, delle forze dell'ordine, penitenziari o di chiunque altro operi nel campo della prevenzione, tutela e riabilitazione delle vittime e degli autori di violenza;
- promuovere progetti volti alla sensibilizzazione della tutela dei diritti civili;
- Denunciare la violenza in ogni sua forma diffondendo e promuovendo la cultura letteraria, artistica e dello spettacolo, coinvolgendo giovani, artisti, docenti, professionisti, enti e associazioni culturali;
- Ampliare la conoscenza della cultura del dialogo attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente creando occasioni di dibattito e di studio;
 - Sostenere il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
 - Realizzare, anche nell'utilizzo del media, un'etica relazionale;
 - Promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
 - Promuovere un approccio di genere nell'associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne e degli uomini, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
 - Educare alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;
 - Sostenere la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello di Unione Europea e a livello internazionale;
 - Impegnarsi per la realizzazione di un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
 - Promuovere la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;
 - Promuovere le attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
 - Sostenere ed organizzare attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
 - Promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
 - Promuovere un'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
 - Promuovere una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche;
 - Promuovere lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
 - Promuovere una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa;
- In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

L'Associazione ha facoltà di organizzare e/o promuovere e/o partecipare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali musicali, circensi, teatrali, ricreative, cinematografiche connesse alle proprie attività, di cui condivide finalità e metodi, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in forma libera, volontaria e gratuita.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali

Art. 4. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende impegnarsi in varie attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- istituire corsi di riabilitazione e terapia tramite laboratori artistici rivolte a persone socialmente svantaggiate;
- istituire corsi di formazione e laboratori per scuole, istituti, insegnanti, artisti e altre persone;
- istituire delle borse di studio nel campo dell'istruzione artistica rivolte ai giovani;
- istituire bandi di concorso e di concorsi a premi per giovani e artisti;
- istituire e organizzare corsi e stages d'arte, musica, canto, recitazione, pittura, video arte a scopo socio umanitario presso strutture di riabilitazione o a carattere educativo;
- organizzare conferenze, convegni, tavole rotonde, seminari, presentazione di libri, mostre di pittura, scultura, fotografia, concerti, proiezioni cinematografiche, film festival, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, eventi ludici, performance, installazioni sui temi della solidarietà sociale, civile, educativa, ricreativa, culturale e di ricerca etica e spirituale;
- traduzione, doppiaggio e sottotitolatura di materiale cinematografico e musicale di terzi inerente la denuncia della violenza e del disagio sociale;
- realizzazione e/o produzione in proprio di manifestazioni musicali e teatrali, film, documentari, cortometraggi, audiovisivi di ogni genere, CD audio sia musicali che non e opere dell'ingegno in genere inerenti le finalità di carattere della solidarietà sociale, civile, educativa, ricreativa, culturale e di ricerca etica e spirituale;
- distribuzione e vendita dei filmati e del materiale inerente allo scopo sociale;
- pubblicazione degli atti dei convegni, del materiale promozionale dell'Associazione, dei cataloghi delle mostre, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- pubblicazione di notiziari riguardanti le attività dell'Associazione, nonché curare la stampa, la divulgazione e la pubblicazione di volumi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto;

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio ordinario dell'Associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica senza scopo di lucro, che, condividendone gli scopi, si impegna a dedicare una parte del proprio tempo per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede l'intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa. Il mantenimento della qualifica di socio, ad esclusione dei soci onorari, è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea,.

Art. 7. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo corredata delle proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. L'ammissione decorre dalla data di accettazione della domanda.

Art. 8. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori
- b) volontari
- c) onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e coloro che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo; hanno diritto

di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; non sono soggetti alla sottoscrizione, ma solo al pagamento della quota annuale.

Soci volontari sono coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo e che condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualifica di soci volontari è subordinata alla sottoscrizione e al pagamento delle quote associative.

Soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e pertanto non hanno diritto di voto, pur godendo di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci.

Art. 9. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche, giuridiche o Enti, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Diritti dei soci

Art. 10. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza: a tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli associati hanno il diritto di essere informati e di partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci maggiorenni in regola con i versamenti dalla quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata.

Art. 11. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle prestazioni fornite in forma libera, volontaria e gratuita dagli aderenti, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità, l'Associazione può corrispondere compensi a soci amministratori, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Doveri dei soci

Art. 12. I soci fondatori e volontari sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'ammissione all'Associazione comporta per il socio l'accettazione integrale e senza riserve del presente statuto e l'osservazione degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Recesso/esclusione del socio

Art. 13. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso o estinzione della persona giuridica e Ente;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta nessun onere da parte del socio e ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione:

- in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 12;
- nel caso svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa;

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 14. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci volontari e viene convocata dal Presidente o da un suo delegato nominato fra i membri del Comitato Direttivo mediante:

- avviso scritto da inviare a tutti i soci con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 20 (venti) giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede (fisica o virtuale) della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o da un suo delegato nominato fra i membri del Comitato Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 17. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Assemblea ordinaria

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico e finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede alla nomina del tesoriere e del segretario;
- procede alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri;
- ratifica le nomine dei consiglieri designate dal Consiglio Direttivo;
- determina annualmente l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- ratifica l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 13;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche del virtual meeting sono stabilite con regolamento approvato dall'assemblea.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'Art. 2352 del codice civile, quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'Assemblea.

Assemblea straordinaria

Art. 20. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Per le votazioni nelle Assemblee dei soci si procede normalmente per voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail, o lettera o fax, non meno di 8 (otto) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Al Consiglio spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo:

- eleggere tra i propri componenti il presidente;
- eleggere tra i propri componenti il vice presidente;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- redigere e presentare all'Assemblea il programma annuale di attività dell'Associazione;
- redigere e presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio consuntivo; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferire procure generali e speciali;
- demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
- instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote annuali dei soci;
- ricevere le domande di adesione di nuovi soci;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.13 del presente statuto.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Non è possibile in nessun caso prevedere l'istituto della cooptazione.

Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Eletto dal Consiglio Direttivo, il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Ha l'uso della firma sociale; è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 28. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Probiviri

Art. 29. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 13.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione annuale delle attività; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio consuntivo; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi di privati, dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, di Enti locali, di Istituzioni o Enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 32. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, consistente nei versamenti effettuati dai Soci firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Il patrimonio sociale potrà essere altresì formato da:

- a) beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- e) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Gli utili e il fondo comune, costituito – a titolo esplicativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non potranno mai essere distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

Art. 35. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

MILANO, 14 Settembre 2011

Della Pasqua Paola

Giacomini Chiara Federica

Marmifero Cinzia

Martiradonna Marina

Oliveri Liliana Rosaria Anna

Tamborini Corrado